

TI_GERICHTE 15.2001.222 vom 9. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.222

FR: TI_GERICHTE 15.2001.222 du 9 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.222 del 9 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n.

E. 1.1

All'Ufficio di esecuzione di Lugano è ordinato di rettificare la comminatoria di fallimento del 28 maggio 2001 emessa nella procedura di esecuzione n. _____ a carico di _____ nel senso che alla posizione 01) l'importo di fr. 12'000.-- va depennato e sostituito con l'importo di fr. 3'000.-- oltre interessi al 6% dal 1. marzo 2001. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 3

La ricorrente allega unicamente questioni di merito, relative all'avvenuto pagamento di parte dell'importo dedotto in esecuzione (cfr. narrativa sub D), che non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale. Dalle osservazioni 8 giugno 2001 della precedente e dalle ricevute di versamento prodotte con il ricorso risulta tuttavia l'avvenuto versamento da parte della debitrice di fr. 3'000.-- il 20 marzo 2001 per l'affitto del mese di gennaio 2001, di fr. 3'000.-- il 3 maggio 2001 per l'affitto del mese di febbraio 2001 e di fr. 3'000.-- il 23 maggio 2001 per l'affitto del mese di marzo 2001. Nelle sue osservazioni la creditrice postula pertanto che la procedura esecutiva prosegua limitatamente a fr. 3'000.-- oltre accessori. Nonostante la comminatoria in esame non può venire annullata, va pertanto rettificato l'errore formale relativo all'importo, nel senso che il credito dedotto in esecuzione di fr. 12'000.-- e indicato sulla comminatoria di fallimento va ridotto a soli fr. 3'000.-- oltre agli accessori. Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso limitatamente all'errore manifesto sopra evidenziato, sebbene nessuna colpa possa essere imputata all'Ufficio di esecuzione di Lugano, al quale al momento dell'emissione della comminatoria di fallimento non erano noti gli avvenuti pagamenti parziali.

E. 4

Intimazione: – _____ Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano. Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.